



COMUNE DI S. BERNARDINO VERBANO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

COPIA

DETERMINAZIONE del RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO n. 15 del 12 marzo 2015

OGGETTO: FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE – ADESIONE ALLA CONVENZIONE FUEL CARD 5 LOTTO 1 – AFFIDAMENTO ALLA TOTALERG S.P.A. DI ROMA. - **CIG: 417175404F**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che le funzioni di cui agli art. 107 e 109 sono svolte dai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24.02.1998 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità ai sensi del D.Lgs. n. 77/95 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4/2010 in data 30.12.2010 di nomina del Responsabile del Servizio Finanziario;

Ravvisata la necessità di acquisire buoni carburante da utilizzare per il rifornimento degli autoveicoli dell'Ente;

Visti gli artt. 26 della legge 23 dicembre 1999, n° 488 e 58 ss. della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, che hanno affidato al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione Economica, il compito di stipulare nel rispetto della normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica, convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, nonché dalla altre pubbliche amministrazioni sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla Convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi stabiliti;

Dato atto che con Decreti del 24.02.2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero in questione ha affidato alla Consip s.p.a. la conclusione delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 26 L. 488/99;

Dato atto che ai sensi della sopra richiamata normativa le restanti pubbliche amministrazioni possono aderire alle convenzioni in questione, che non vincolano in alcun modo gli Enti all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotti, ma danno semplicemente origine all'obbligo del fornitore di accettare, mediante esecuzione, gli ordinativi di fornitura deliberati dalle Pubbliche amministrazioni che avranno utilizzato la convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

Che ai sensi del sistema introdotto con la succitata normativa, l'obbligo di fornire i prodotti oggetto della Convenzione sussiste ai prezzi, alle condizioni, modalità e termini ivi contenuti, e i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni contraenti ed il fornitore attraverso l'emissione dell'ordinativo di fornitura effettuato dalle prime nei confronti del secondo;

Visto l'art. 1 commi 7 e 8 D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito con modificazioni in L. 14.08.2012 N. 135, che prevede per le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, l'obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro Consip s.p.a. e le centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art. 1 co. 455 l. 2006 n. 296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: **energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile**, ovvero, in alternativa, la possibilità, per le stesse categorie merceologiche, di utilizzare i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico (cioè gli RDO) e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai medesimi soggetti (Consip e centrali di committenza regionali), ovvero, in alternativa, la possibilità di far riferimento ad altre centrali di committenza o di porre in essere procedure ad evidenza pubblica, qualora si addivenga a corrispettivi inferiori a quelli delle convenzioni o accordi quadro Consip e delle centrali di committenza regionali e purchè i contratti siano sottoposti a condizione risolutiva nel caso intervengano successivamente convenzioni Consip o di altre centrali di committenza regionali con condizioni di maggior vantaggio economico;

Vista la convenzione stipulata tra la Consip s.p.a. e Totalerg s.p.a., rispettivamente per i lotti n. 1 (comprendente il Piemonte, la quale disciplina compiutamente, la fornitura di carburante per autotrazione a mezzo fuel card, prevedendo tra l'altro la possibilità per le altre Pubbliche Amministrazioni di utilizzare la

convenzione attraverso l'ordinativo di fornitura e prevedendo altresì l'obbligo, antecedente al primo ordinativo, di certificazione da parte della P.A. anche in via telematica della sussistenza dei necessari poteri;

Dato Atto che la carta telematica è abbinabile ad ogni autoveicolo identificato col numero di targa e che l'amministrazione aderente è tenuta ad indicare, in sede di adesione alla convenzione, il fabbisogno presunto di carburante fino alla scadenza della convenzione, senza alcun vincolo di rispettare, nei rifornimenti, le quantità dichiarate, dovendo procedere invece alla liquidazione mensile delle fatture in base all'effettiva erogazione;

Che a San Bernardino Verbano non vi è alcuno distributore di carburante, mentre nel centro più vicino (Verbania Fondotoce) è ubicato un distributore Totalerg abilitato all'erogazione ai possessori di fuel card;

Che il prezzo offerto dalla Totalerg s.p.a. è dato dallo sconto di € 0,075 sul prezzo a litro IVA esclusa;

Ritenuto di dovere aderire alla Convenzione CONSIP sopra citata per il Lotto 1, stipulata con Totalerg s.p.a. di Roma in quanto al fine di addivenire ad un risparmio in ottemperanza alle disposizioni sulla spending review;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 in corso di redazione;

D E T E R M I N A

1) **di aderire** alla convenzione Fuel Card 5 – Lotto 1 - stipulata tra la Consip s.p.a. e la Totalerg s.p.a., di Roma, in applicazione dell'art. 26 L. 488/99, per la fornitura carburante degli automezzi di proprietà comunale, per lo sconto di € 0,075 IVA sul prezzo al litro IVA esclusa;

2. **di dare atto** che l'amministrazione aderente indicherà, in sede di adesione, il fabbisogno presunto di carburante fino alla scadenza della convenzione stimato in Lt 2.800,00, senza alcun vincolo di rispettare, nei rifornimenti, le quantità dichiarate, dovendo procedere invece alla liquidazione mensile delle fatture in base all'effettiva erogazione;

3. **di impegnare** provvisoriamente l'importo di € 4.700,00 con imputazione all'intervento "spese per mezzi di trasporto del corrente esercizio provvisorio ex art. 163 co. 3 D. Lgs. n. 267/2000 così dettagliato:

- 1.01.08.02/2 spese per fiat PUNTO CD698AP € 1500,00
- 1.04.02.02/2 spese scuolabus DH853YF € 1500,00
- 1.08.01.02/2 spese bremak targa AY158NW e ape car DW70635 per € 1200,00

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Tania Giani)

F.to TANIA GIANI

Visto di regolarità contabile ex art. 183, co. 9, D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Tania rag. GIANI)

F.TO TANIA GIANI

Copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Tania rag. GIANI)

F.TO TANIA GIANI



COMUNE DI S. BERNARDINO VERBANO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

COPIA

DETERMINAZIONE del RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO n. 15 del 12 marzo 2015

OGGETTO: FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE – ADESIONE ALLA CONVENZIONE FUEL CARD 5 LOTTO 1 – AFFIDAMENTO ALLA TOTALERG S.P.A. DI ROMA. - **CIG: 417175404F**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che le funzioni di cui agli art. 107 e 109 sono svolte dai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24.02.1998 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità ai sensi del D.Lgs. n. 77/95 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4/2010 in data 30.12.2010 di nomina del Responsabile del Servizio Finanziario;

Ravvisata la necessità di acquisire buoni carburante da utilizzare per il rifornimento degli autoveicoli dell'Ente;

Visti gli artt. 26 della legge 23 dicembre 1999, n° 488 e 58 ss. della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, che hanno affidato al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione Economica, il compito di stipulare nel rispetto della normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica, convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, nonché dalla altre pubbliche amministrazioni sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla Convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi stabiliti;

Dato atto che con Decreti del 24.02.2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero in questione ha affidato alla Consip s.p.a. la conclusione delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 26 L. 488/99;

Dato atto che ai sensi della sopra richiamata normativa le restanti pubbliche amministrazioni possono aderire alle convenzioni in questione, che non vincolano in alcun modo gli Enti all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotti, ma danno semplicemente origine all'obbligo del fornitore di accettare, mediante esecuzione, gli ordinativi di fornitura deliberati dalle Pubbliche amministrazioni che avranno utilizzato la convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

Che ai sensi del sistema introdotto con la succitata normativa, l'obbligo di fornire i prodotti oggetto della Convenzione sussiste ai prezzi, alle condizioni, modalità e termini ivi contenuti, e i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni contraenti ed il fornitore attraverso l'emissione dell'ordinativo di fornitura effettuato dalle prime nei confronti del secondo;

Visto l'art. 1 commi 7 e 8 D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito con modificazioni in L. 14.08.2012 N. 135, che prevede per le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, l'obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro Consip s.p.a. e le centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art. 1 co. 455 l. 2006 n. 296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: **energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile**, ovvero, in alternativa, la possibilità, per le stesse categorie merceologiche, di utilizzare i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico (cioè gli RDO) e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai medesimi soggetti (Consip e centrali di committenza regionali), ovvero, in alternativa, la possibilità di far riferimento ad altre centrali di committenza o di porre in essere procedure ad evidenza pubblica, qualora si addivenga a corrispettivi inferiori a quelli delle convenzioni o accordi quadro Consip e delle centrali di committenza regionali e purchè i contratti siano sottoposti a condizione risolutiva nel caso intervengano successivamente convenzioni Consip o di altre centrali di committenza regionali con condizioni di maggior vantaggio economico;

Vista la convenzione stipulata tra la Consip s.p.a. e Totalerg s.p.a., rispettivamente per i lotti n. 1 (comprendente il Piemonte, la quale disciplina compiutamente, la fornitura di carburante per autotrazione a mezzo fuel card, prevedendo tra l'altro la possibilità per le altre Pubbliche Amministrazioni di utilizzare la

convenzione attraverso l'ordinativo di fornitura e prevedendo altresì l'obbligo, antecedente al primo ordinativo, di certificazione da parte della P.A. anche in via telematica della sussistenza dei necessari poteri;

Dato Atto che la carta telematica è abbinabile ad ogni autoveicolo identificato col numero di targa e che l'amministrazione aderente è tenuta ad indicare, in sede di adesione alla convenzione, il fabbisogno presunto di carburante fino alla scadenza della convenzione, senza alcun vincolo di rispettare, nei rifornimenti, le quantità dichiarate, dovendo procedere invece alla liquidazione mensile delle fatture in base all'effettiva erogazione;

Che a San Bernardino Verbano non vi è alcuno distributore di carburante, mentre nel centro più vicino (Verbania Fondotoce) è ubicato un distributore Totalerg abilitato all'erogazione ai possessori di fuel card;

Che il prezzo offerto dalla Totalerg s.p.a. è dato dallo sconto di € 0,075 sul prezzo a litro IVA esclusa;

Ritenuto di dovere aderire alla Convenzione CONSIP sopra citata per il Lotto 1, stipulata con Totalerg s.p.a. di Roma in quanto al fine di addivenire ad un risparmio in ottemperanza alle disposizioni sulla spending review;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 in corso di redazione;

D E T E R M I N A

1) **di aderire** alla convenzione Fuel Card 5 – Lotto 1 - stipulata tra la Consip s.p.a. e la Totalerg s.p.a., di Roma, in applicazione dell'art. 26 L. 488/99, per la fornitura carburante degli automezzi di proprietà comunale, per lo sconto di € 0,075 IVA sul prezzo al litro IVA esclusa;

2. **di dare atto** che l'amministrazione aderente indicherà, in sede di adesione, il fabbisogno presunto di carburante fino alla scadenza della convenzione stimato in Lt 2.800,00, senza alcun vincolo di rispettare, nei rifornimenti, le quantità dichiarate, dovendo procedere invece alla liquidazione mensile delle fatture in base all'effettiva erogazione;

3. **di impegnare** provvisoriamente l'importo di € 4.700,00 con imputazione all'intervento "spese per mezzi di trasporto del corrente esercizio provvisorio ex art. 163 co. 3 D. Lgs. n. 267/2000 così dettagliato:

- 1.01.08.02/2 spese per fiat PUNTO CD698AP € 1500,00
- 1.04.02.02/2 spese scuolabus DH853YF € 1500,00
- 1.08.01.02/2 spese bremak targa AY158NW e ape car DW70635 per € 1200,00

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Tania Giani)

F.to TANIA GIANI

Visto di regolarità contabile ex art. 183, co. 9, D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Tania rag. GIANI)

F.TO TANIA GIANI

Copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Tania rag. GIANI)

F.TO TANIA GIANI